

Il Protocollo redazionale CNF-Cassazione: glosse a un caso di scuola di *soft law* (...a rotta di collo ossia riponderato quale *hard rule*?)

di Claudio Consolo

1.- **“Insieme col ricorso devono essere depositati, a pena di improcedibilità, gli atti, i documenti ... sui quali il ricorso si fonda”.** Quando tale onere deve ritenersi assolto secondo le pregresse Sezioni Unite e se e cosa cambia dopo il Protocollo.

- **Il Protocollo CNF-SC del 17.12.2015** in punto e in vista del (superamento della vieta esperienza della c.d.) **autosufficienza del ricorso**, usando linguaggio giustamente *low profile*, prevede che *“siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto che va pertanto ad aggiungersi alla allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., gli atti, i documenti, il contratto o l’accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso”* (così a p. 7 del Protocollo).
- **Nella interpretazione puntiforme datane dal valente consigliere Frasca¹**, nel sito *Judicium* di inizio giugno, **il Protocollo avrebbe inteso superare - eterogenesi micidiale dei fini? - proprio l’impostazione permissiva avallata da Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726** (Pres. Vittoria, Rel. Amatucci), col favore della dottrina, **che esentava il ricorrente dall’onere di produrre atti e documenti unitamente al ricorso che li richiami e su di essi si fonda, purché il ricorrente abbia assolto l’onere di adeguata “localizzazione”**, e così indicato la presenza di tali atti e documenti nel fascicolo di ufficio ed abbia altresì chiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio con istanza debitamente vistata dalla cancelleria del giudice *a quo*, quest’ultima necessariamente da depositare unitamente al ricorso, perché così espressamente vuole l’art. 369 cpv.
- **Secondo l’opposto orientamento, assai severo e rigorista, l’impostazione accolta dalle Sezioni Unite del 2011 si sarebbe risolta “in un’evidente avallo di ritardi e fra l’altro scontava anche il fatto che, se l’atto processuale fosse stato contenuto nel fascicolo di primo grado, nessuna certezza vi era dell’acquisizione del relativo fascicolo nel giudizio di appello”** (così Frasca, *op. cit.*, dando voce a preoccupazioni certo diffuse nella Corte).

2. Il *dictum* - che si vorrebbe superato dal Protocollo - di Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726, vale la pena ricordarlo, traeva origine da un ricorso in materia doganale e non si può negare che risentisse, in qualche misura, della **peculiarità del processo tributario**. L’art. 25, co. 2, D. lgs. 546/1992, infatti, dispone perentoriamente che *“I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo”*, intendendosi con ciò il momento della formazione del giudicato, non già della pronuncia della sentenza

¹ Frasca, *Glosse e commenti sul protocollo per la redazione dei ricorsi civili convenuto fra Corte di cassazione e Consiglio nazionale forense*, in www.judicium.it.

che chiude il singolo grado di giudizio, ma non ancora il rapporto giuridico processuale. Il secondo periodo del medesimo comma soggiunge poi che “*Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d’ufficio*”. Norma a suo tempo molto criticata per le ovvie implicazioni parafiscali legate ai diritti di autenticazione (e così fino all’entrata in vigore del d.P.R. 115/2002), ma funzionale ad impedire alterazioni del contenuto del fascicolo.

- Peculiarità processual-tributaristiche a parte, non va trascurato che le Sez. Un. del 2011 avvertirono che comminare la sanzione della improcedibilità del ricorso pur a fronte di una istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ritualmente proposta e depositata assieme al ricorso, sarebbe contrario all’art. 6 CEDU ed esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità “non essendo previsti altri strumenti processuali per porvi rimedio”. Un monito alle sezioni semplici a non penalizzare troppo i ricorrenti diligenti sì, ma non iper-cautelosi.
- Non da ultimo, le Sez. Un. avevano fatto pure leva sul principio generale di raggiungimento dello scopo, ex art. 159, co. 3, c.p.c., per affermare, anche sul piano sistematico, che “**il terzo comma dell’art. 369 c.p.c., pone già a carico del ricorrente lo specifico onere di richiedere alla cancelleria del giudice a quo la trasmissione del fascicolo d’ufficio (e di depositare tempestivamente la relativa richiesta)** proprio allo scopo di mettere gli atti processuali e i documenti ivi inseriti nella disponibilità della Corte di cassazione, la quale potrà esaminarli, sempre che, naturalmente, siano stati specificati e individuati nel ricorso”.

2.- Onere di trascrizione degli atti?

- **L’attenzione del giudice di legittimità si concentra su ciascun motivo di ricorso, ed è in relazione a questa unità minima che deve essere vagliata la autosufficienza**, sotto il profilo della trascrizione degli atti su cui ciascuna censura si fonda.
- Ora, **il Protocollo S.C.-CNF sembrerebbe segnare una cesura con i rigorismi passati** quando afferma che “*il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento*”. **Bisogna però fare attenzione: il Protocollo testualmente dispensa il ricorrente solo da un onere di trascrizione “integrale”**. E’ chiaro che, con ciò, si sia voluto ribadire, una volta di più, che il principio di autosufficienza non potrà ritenersi rispettato dai c.d. ricorsi-*sandwich* (Cass. 1580/2010), o iper-farciti, improntati cioè allo stile del copia-incolla e recanti una sovrabbondante trascrizione dell’intero tenore degli atti e documenti citati nei motivi di ricorso. Fenomeno diffuso specie in campo tributario.
- **il Protocollo S.C.-CNF non allude più alla trascrizione, preferendo riprendere quasi alla lettera il dictum di Cass., Sez. Un., 22.9.2014, n. 19881** (Pres. Rovelli, Est. Pettiti) e Cass., 7.4.2014, n. 8053 (Pres. Rovelli, Est. Botta), che neppure accennavano più ad un onere di trascrizione,

limitandosi a richiedere al ricorrente di “*indicare — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c. e 369, 2° comma, n. 4, c.p.c. — il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso*”.

- **Ed allora spunta di nuovo il solito interrogativo²: “indicare” il dove, il come e il quando vuol dire anche riprodurre o trascrivere l’atto o il documento richiamato, sia pure limitatamente alla parte di esso immediatamente rilevante ai fini dell’apprezzamento della fondatezza della censura?**
- Per il consigliere Frasca questa conclusione sarebbe confermata pienamente dal Protocollo e “*se ve ne fosse bisogno, il riferimento della premessa all’esclusione di un «onere di trascrizione integrale»*” varrebbe a fugare ogni dubbio. Ecco: a noi pare che siano proprio le tortuosità e i silenzi del Protocollo a fomentare dubbi.
- **In effetti, anche tra i consiglieri di cassazione, non era mancato chi aveva sottolineato come l’onere di trascrizione fosse in realtà fungibile, se il ricorrente provveda a localizzare bene l’atto o il documento rilevante, pur senza trascriverlo nel *corpus* del motivo³.** Così Giusti: “*quel che occorre — ma al contempo basta a ritenere rispettate le prescrizioni formali dettate dal codice di rito — è, in una prospettiva light, che la doglianza sia specifica e che siano indicati con precisione, facilitandone così il reperimento, gli atti, anche processuali, e i documenti cui il ricorrente ha fatto riferimento nell’esporre la sua censura*”⁴.

3.- Onere invece di localizzazione, peraltro “interna” ed “esterna”.

- Nel motivo di ricorso dovrà quindi essere indicato, anzitutto, il luogo all’interno dell’atto o del documento su cui il ricorso si fonda da cui è tratto il passo trascritto nel ricorso. Si tratterà quindi, a seconda dei casi, di indicare la pagina, ed eventualmente la riga e/o il paragrafo (o ancora, se il documento richiamato sia un contratto, l’articolo) in cui il Giudice di legittimità potrà ritrovare il passo o la parte trascritti nel ricorso. Onere che per chiarezza proporremo di ribattezzare di **localizzazione “interna”**.

² Già E. F. Ricci, *Sull’“autosufficienza” del ricorso per cassazione: il deposito dei fascicoli come esercizio ginnico e l’avvocato cassazionista come amanuense*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 736.

³ Secondo il consigliere Frasca, l’unica alternativa che si offrirebbe al ricorrente sarebbe invece quella di procedere ad una riproduzione “diretta”, che ricalchi *verbatim* il tenore della parte del documento o dell’atto richiamato; ovvero “indiretta”, ossia un riassunto, con parole del difensore del ricorrente, del contenuto della parte dell’atto o del documento richiamato. Ebbene, proprio la alternativa così suggerita dimostra come, in realtà, l’onere di trascrizione non sia un portato necessitato dell’autosufficienza, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 366 e 369 c.p.c. ben potendo quest’onere essere surrogato dalla localizzazione specifica.

⁴ Giusti, *L’autosufficienza del ricorso per cassazione civile*, in www.cortedicassazione.it.

- Il ricorrente dovrà quindi individuare il luogo – in quale fascicolo-contenitore – in cui è rinvenibile e conservato l’atto processuale o il documento su cui il motivo di ricorso si fonda. Onere che chiameremmo, per questo, di **localizzazione “esterna”**.
- **Il Protocollo, a tale riguardo, è quanto mai sfuggente e non poco atecnico, perché richiede al ricorrente di indicare il “tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, ecc.) del deposito dell’atto, del documento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, ecc.) in cui esso è avvenuto”**. Ma si sa che il “tempo” di produzione di un documento non coincide con il luogo in cui il documento è conservato e sarebbe a serio rischio di inammissibilità il motivo di ricorso che si limitasse a fare generico riferimento a un documento prodotto “con la comparsa di costituzione”. Per assolvere correttamente all’onere di localizzazione esterna bisognerà invece fare riferimento al tal documento contenuto, con quel certo numero assegnatogli dalla parte che lo ha prodotto, contenuto nel fascicolo di parte relativo al tal grado di giudizio (non alla “fase” come impropriamente si esprime il Protocollo).
- La *ratio* dell’onere di localizzazione esterna è infatti quella di consentire alla Cassazione di verificare se vi sia fedele corrispondenza tra la trascrizione fatta dal ricorrente ed il contenuto dell’atto o del documento trascritto. Tale attività è però solo eventuale e, soprattutto, *ex lege* non necessaria.
- **Ecco perché la Cassazione, in alcune pronunce, sembra concepire l’onere di localizzazione esterna come fungibile rispetto all’onere di localizzazione interna, purché quest’ultimo onere, l’unico davvero indispensabile, sia stato bene assolto⁵.**

4.- Onere di produzione aggiuntiva, in “*apposito fascicoletto*”, degli atti su cui il motivo di ricorso si fonda.

⁵ v. da ult. Cass., Sez. V, 30 marzo 2016, n. 6123: “*Il motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza giacché, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è stato trascritto almeno nella sua parte essenziale il contenuto dell’impugnato avviso e nemmeno è stato indicato il luogo di produzione dello stesso. Ciò che impedisce alla Corte la verifica di corrispondenza del tenore dell’avviso a quanto affermato dai contribuenti e quindi impedisce in radice ogni tipo di attività nomofilattica*”; conf. Cass., Sez. lav., 7 giugno 2016, n. 11627: “*Né parte ricorrente, del resto, contesta quanto asserito in termini fattuali dalla Corte territoriale ovvero trascrive, in adempimento dell’onere di autosufficienza, almeno nella parte che interessa, il testo della misura cautelare il cui provvedimento non risulta, tra l’altro, depositato a norma dell’art. 369, c.p.c. n. 4*”; Cass., Sez. V, 31 maggio 2016, n. 11324: “*il nono motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. Il ricorso riporta indistintamente brani del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni all’appello svolte dalla contribuente, con modalità tali che non consentono di verificare se la questione della non conoscibilità della residenza estera della società partecipante da parte della società partecipata sia stata specificamente sottoposta al riesame del giudice di appello; in violazione dell’obbligo di allegazione stabilito dall’art. 369, n. 4, c.p.c., n. 4, i relativi atti processuali non sono stati depositati*”; Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11263: “*il motivo è inammissibile ... non riportando la parte il contenuto delle stesse, che non risultano neanche indicate come prodotte nel giudizio di merito, con ciò violandosi l’art. 366, n. 6 e art. 369, n. 4*”).

- Siamo giunti al vero *punctum dolens* della lista degli adempimenti del ricorrente moderno.

Il Protocollo CNF-SC reinterpreta l'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c. (secondo cui “Insieme col ricorso debbono essere depositati a pena d'improcedibilità ... 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”) nel senso che la legge richiederebbe al ricorrente di “allegare” (che qui sta per depositare contestualmente, non ad unire materialmente), in un “apposito fascicoletto”, che il ricorrente dovrà premurarsi di formare *ad hoc*, gli atti e i documenti trascritti nei motivi di ricorso e che il giudice di legittimità potrebbe dover o voler consultare autonomamente, senza il “filtro” delle trascrizioni, per decidere sulla fondatezza nel merito e/o sulla ammissibilità dei singoli motivi di ricorso. **Il Protocollo ha voluto recepire una prassi organizzativa della cancelleria della Cassazione, che suole preparare appositi fascicoletti arancioni, consegnati al consigliere relatore prima della udienza di discussione⁶.**

- *Nulla quaestio*, naturalmente, se il ricorrente abbia prodotto assieme al ricorso tutti i documenti trascritti nel ricorso e solo non si sia premurato di dare risalto all'assolvimento di tale onere, ad esempio corredando il ricorso da un finale “*elenco dei documenti che si depositeranno insieme al ricorso*”, in aggiunta e a prescindere dalla trasmissione del fascicolo d'ufficio (contenente a sua volta il fascicolo di parte in cui sono conservati i documenti rilevanti).
- In questi casi, infatti, il giudice di legittimità fin da subito potrà disporre di tutti i documenti su cui il ricorso si fonda. L'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c., d'altra parte, richiede solo che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano “depositati” assieme al ricorso. **La sanzione della improcedibilità non è riconnessa alla mancanza di un formale elenco dei documenti depositati, in calce al ricorso.** Se il ricorrente non abbia elencato i documenti prodotti a

⁶ Così Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, a cura di M. Acierno – P. Curzio – A. Giusti, Bari, 2015, 31: “Il giudice di legittimità (salvo che in pochi casi piuttosto eccezionali) non deve affondare le mani nel materiale raccolto nelle fasi di merito, bensì decidere esclusivamente in base al contenuto degli atti compresi nel cosiddetto “fascicoletto”, che gli viene recapitato dalla cancelleria alcun tempo prima dell'udienza: un fascicolo di color arancione, nel quale sono contenuti unicamente il ruolo d'udienza, e per ogni ricorso di cui il consigliere è relatore, le copie del ricorso medesimo, del provvedimento impugnato, dell'eventuale controricorso e, se ve ne sono, delle memorie depositate dai difensori delle parti a norma dell'art. 378 c.p.c.”; nello stesso senso Scarselli, *Note sulle buone regole redazionali dei ricorsi per cassazione in materia civile*, in *www.questionegiustizia.it*: “I giudici della cassazione, infatti, se non in casi del tutto eccezionali, per decidere se accogliere o respingere un ricorso, non aprono il fascicolo, e assumono la loro decisione con il solo fascicoletto, che contiene ricorso, controricorso, sentenza impugnata e procura se separata”. Per una panoramica delle motivazioni addotte dalla corte a giustificazione dell'onere di produzione addizionale enucleato pretoriamente, v. Santangeli, *Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 617-618, che osserva: “Altra motivazione posta dal giudice di legittimità a fondamento dell'imposizione di tale onere ulteriore a carico del ricorrente – del quale la Corte esclude aprioristicamente il carattere irragionevole ed inutilmente vessatorio – viene ravvisata nell'esigenza di osservare e dare applicazione concreta al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, il quale esigerebbe – «a fronte di un contenzioso sempre crescente, che impegna la Cassazione perfino nella gestione materiale della ingente mole di documentazione relativa ai processi pendenti che giunge da tutto il Paese» una «organizzazione del lavoro sempre più anticipata, accurata e mirata da parte della Corte», con richiamo a Cass., 11 febbraio 2011, n. 3522.

sostegno del gravame, come pure in via generale prescriverebbero gli artt. 163, co. II, n. 5, c.p.c. e 74, co. IV, disp. att., c.p.c., **ciò si tradurrà in una mera irregolarità.**

Idem se gli atti processuali o i documenti su cui il ricorso si fonda siano contenuti nel fascicolo di parte e il ricorrente abbia prodotto quest'ultimo fascicolo contestualmente al ricorso per cassazione notificato, senza però formare un "apposito fascicoletto" in cui inserire copia dei documenti già contenuti nel fascicolo di parte. Anche in questo caso, infatti, la Cassazione disporrà comunque e subito di tutti i documenti per decidere sulla fondatezza dei motivi di ricorso. L'esigenza sottesa all'art. 369, cpv., n. 4, c.p.c. sarà dunque soddisfatta.

5. - Segue: *quid* in caso di omesso deposito degli atti dei gradi precedenti pur richiamati e debitamente localizzati?

Quid iuris, tuttavia, nel caso in cui i motivi di ricorso si fondino su atti o documenti contenuti nel fascicolo di parte o nel fascicolo d'ufficio di cui il ricorrente abbia bensì richiesto la trasmissione alla Corte di cassazione ma senza provvedere al contestuale deposito di tali atti e documenti rilevanti insieme al ricorso?

- **La giurisprudenza più recente di Cassazione (di cui lo scritto del consigliere Frasca, trattandosi per l'appunto di un commento al Protocollo, non tiene conto) si esprime nel senso che l'assolvimento dell'onere di trascrizione e localizzazione "interna" consentirebbe di tener luogo finanche della produzione addizionale o in apposito fascicoletto**, che dir si voglia, del documento o dell'atto su cui il ricorso si fonda, purché il documento o l'atto richiamato dal ricorrente nei propri motivi sia reperibile *aliunde* al momento della decisione da parte della S.C.

In tal senso Cass., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11262 (Pres. Salvago, Rel. Valitutti): *"il ricorrente per cassazione che deduca, come vizio di motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che il giudice di merito non abbia tenuto conto delle risultanze documentali in atti e delle critiche mosse ad una consulenza tecnica posta a fondamento della decisione, ha l'onere di precisare, in seno al ricorso, lo specifico e dettagliato contenuto di detti documenti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6, o - in alternativa - di allegarli al ricorso, ai sensi dell'art. 369, co. 2, n. 4, c.p.c."*.

- **Questa giurisprudenza vale addirittura quando il motivo di ricorso si fonda su un documento prodotto dall'avversario nei gradi di merito.** Cass., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7785 (Pres. Spirito, Rel. Di Marzio), ha dichiarato ammissibile il motivo di ricorso *"qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento"*⁷.

⁷ (conf. Cass., Sez. III, 8 aprile 2016, n. 6837, Pres. Berruti, Rel. Pellecchia; Cass., Sez. lav., 30 marzo 2016, n. 6163, Pres. Stile, Rel. De Gregorio).

- Sempre a proposito di un ricorso fondato su un documento dell'avversario, resta da esaminare **il caso in cui il ricorso si fondi su un documento dell'avversario il quale non si costituisca nel grado di legittimità o, nel costituirsi, non produca il proprio fascicolo o lo produca senza il documento rilevante per apprezzare la fondatezza del motivo di ricorso contro la sentenza impugnata.**

Proprio tale evenienza ha fatto dire alla recente Cass., Cass., Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7785 (Pres. Spirito, Rel. Di Marzio) che **il ricorrente farebbe sempre bene “cautelativamente” a produrre lui stesso il documento richiamato nel ricorso** (e, se ne trae per implicito, a farsi rilasciare copia del documento contenuto nel fascicolo di parte dell'avversario come consentito dall'art. 76 disp. att. c.p.c.). **Ma, appunto, trattasi di mera cautela o di onere, a pena di improcedibilità? Qui la conclusione dovrà a fortiori essere nel senso della ammissibilità del ricorso**, purché beninteso il ricorrente abbia ritualmente assolto l'onere di trascrizione e di localizzazione interna ed esterna ed a patto che il ricorrente si sia premurato di formulare e produrre l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice *a quo*, debitamente vistata.

- Ecco il punto: **a fronte della carenza del documento non potrà predicarsi un rigetto nel merito**, sempre e comunque⁸, del motivo ma si apriranno invece più sottocasi diversificabili tra loro. Così, se il motivo di ricorso si fondi sul tenore di documento, delle due l'una: o il ricorrente avrà trascritto il tenore di tale documento, nella parte di esso rilevante per apprezzare la fondatezza del motivo, perché già in possesso del documento al momento della redazione del ricorso; ed allora non avrà che da produrlo assieme al ricorso. Oppure il ricorrente, che non sia in materialmente possesso del documento, avrà riassunto o trascritto il tenore di tale documento citandolo in via indiretta, sulla base del proprio ricordo, ovvero ricavandone il contenuto da un altro atto processuale, proprio o dell'avversario, o di documento, proprio o dell'avversario, che tale documento rilevante riproduca a sua volta.
- **Nell'uno come nell'altro caso la S.C. sarà arbitra della attendibilità della trascrizione fatta dal ricorrente⁹. Posta la irreperibilità del documento trascritto al momento della decisione, in linea di massima dovrà ritenersi ammissibile il motivo di ricorso corredato da trascrizioni attendibili.**

In questo senso, d'altra parte, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: *“L'improcedibilità non sussiste allorché lo scrutinio dei motivi di ricorso sia possibile senza che in concreto occorra l'esame dell'atto o documento su cui la sentenza impugnata si fonda. Questo caso ricorre in particolare allorquando la*

⁸ Come paventa Santangeli, *op. cit.*, 626.

⁹ La biunivocità dei fini sottesi all'art. 369 c.p.c. trapela in qualche modo anche dalle parole di G. F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 246, secondo il quale l'onere di produzione addizionale di atti e documenti su cui il ricorso si fonda si porrebbe come *rinforzo* della regola dell'autosufficienza “giacché da un lato riconferma che la Corte non può accedere agli atti dei pregressi gradi di giudizio, altrimenti non avrebbe alcun senso l'obbligo di produzione degli atti e documenti a cui il ricorso fa riferimento” ma allo stesso tempo sarebbe funzionale a consentire un “eventuale riscontro da parte della Corte della veridicità e completezza delle indicazioni fornite nel ricorso”. Riscontro che non potrà che postulare un pieno accesso da parte della S.C. agli atti e ai documenti contenuti nei fascicoli di causa relativi ai pregressi gradi di giudizio.

stessa sentenza impugnata faccia riferimento al contenuto del documento e il ricorso per cassazione solleciti la Corte di cassazione all'esame di un motivo che, pur basandosi sul contenuto del documento, possa essere deciso senza che la Corte debba esaminarlo, essendo sufficiente che la Corte - nell'esercizio di poteri di ufficio - ritenga di adottare ciò che, riguardo al documento, riferisce la stessa sentenza impugnata": Cass. 29 settembre 2005, n. 19132.